Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 22 febbraio 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010**	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010**
Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 27 dicembre 1964
registrato alla Corte dei conti addì 30 gennaio 1965
registro n. 8 Esercito, foglio n. 193

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra già loro conferita da comandi mobilitati per atti specifici di valore compiuti in combattimento durante la guerra 1915-1918:

Determinazione del comando del VI Corpo d'armata in data 26 *gennaio* 1919:

DONADI Ireno, nato a Roncade (Treviso) il 5 settembre 1895, sottotenente f. 127° Reggimento fanteria (ora tenente colonnello cpl. ris.). — Per le prove di coraggio ed ardimento date in combattimento. — Monte Pertico, 27 ottobre 1918.

Determinazione del comando del IX Corpo d'armata in data 12 *gennaio* 1919:

FABBRI Giorgio, nato ad Imola (Bologna) il 9 febbraio 1899, sottotenente g. 121ª compagnia genio telegrafisti (ora capitano cpl. ris.). — Per le singolari prove di valore date in combattimento. — Col Berretta - Col Caprile - Val Sugana, 24-25 ottobre 1918 - 1-4 novembre 1918.

Determinazione del comando del VI Corpo d'armata in data 26 *gennaio* 1919:

FARINA Cesare, nato a Travo (Piacenza) l'11 aprile 1892, tenente art. 46° Reggimento artiglieria da campagna (ora tenente cpl. in congedo assoluto). — Per il coraggio e l'ardimento dimostrati in combattimento. — Quota 1484 di Monte Prazzolan, 24-30 ottobre 1918.

Determinazione del comando del XXIX Corpo d'armata in data 20 *ottobre* 1918:

GIANNELLI Fernando, nato a Monteroni d'Arbia (Siena) il 25 gennaio 1899, sottotenente 88° Reggimento fanteria (ora capitano f. cpl. ris.). — Incaricato di riconoscere con una pattuglia le linee nemiche, dimostrava capacità, slancio ed energia nel guidarla su terreno difficile. Fatto segno dal fuoco nemico, si portava arditamente avanti e, con slancio di bombe a mano e tiro di fucileria, destava l'allarme e la reazione avversaria, assolvendo così brillantemente il compito affidatogli. — Quota 1225 Malga Zugna, 23 settembre 1918.

Determinazione del comando del XXVII Corpo d'armata in data 29 *settembre* 1918:

TREVES Eugenio, nato a Milano il 23 gennaio 1888, sottotenente 574ª batteria d'assedio (ora capitano art. cpl. in congedo assoluto). — Pronunciatosi un attacco nemico a gas, con freddezza e serenità disponeva ed assicurava la difesa individuale di tutti gli uomini della batteria. In seguito, noncurante degli scoppi del tiro di controbatteria, incitava con l'esempio i propri dipendenti ad intensificare il fuoco. — Montello, 15-23 giugno 1918.

(1012)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1964, n. **1611**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione denominata « Villaggio climatico per la Madre ed il Fanciullo », con sede in Serra di Castelforte-Taviano (Lecce).

N. 1611. Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione denominata « Villaggio climatico per la Madre ed il Fanciullo », con sede in Serra di Castelforte-Taviano (Lecce) e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 100. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1964.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 211, con il quale è stato nominato il Collegio dei revisori dei conti del predetto Comitato, ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 933, per il triennio 17 dicembre 1960-16 dicembre 1963;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione del Collegio predetto per il nuovo triennio;

Viste le designazioni effettuate ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 933;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare, per il triennio 17 dicembre 1963-16 dicembre 1966, è composto come segue:

Membri effettivi:

dott. Lorenzo Peynetti, ispettore generale in rappresentanza del Ministero del tesoro, presidente;

dott. Salvatore Mercadante, ispettore generale in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

dott. Ugo Rossi, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.

Membri supplenti:

dott. Luigi Romei, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Luigi Lazari, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1964

Il Ministro per l'industria ed il commercio
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1965
Registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 257

(1109)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1963, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pisa;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pisa numero 16920, datata 10 novembre 1964, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè collocato a riposo, il dott. Pellegrini Giulio, membro della citata Commissione in rappresentanza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con il dott. Paoletti Renzo;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Paoletti Renzo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pisa, quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in sostituzione del dott. Pellegrini Giulio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(1061)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1964.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Perugia presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Campolonghi dott. Francesco Ugo, direttore dello Ufficio provinciale del lavoro;

Pecora avv. Giuseppe, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Fornari geom. Pietro, rappresentante del Genio civile;

Tancini cav. Guerriero, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Minossi per. agr. Franco, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Cecchini Carla, Rosati Giovanni, Fratoni Rizieri, Uccellani Giovanni, Pomini Roberto, Fetriconi Lamberto e Bombardiere Nicola, rappresentanti dei lavoratori;

Dell'Omo dott. Biagino, Rotelli Michele, Fettucciari dott. Aldo e Nissim Loris, rappresentanti dei datori di lavoro;

Tiberi rag. Tullio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(1067)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1964.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Bologna e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Bologna presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Ronchi dott. Nicola, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Casadei dott. Gastone, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Riguzzi arch. princ. Luigi, rappresentante del Genio civile;

Candidi Tommasi Alfonso, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Piancastelli per. agr. Francesco, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Palmieri Renato, Dall'Olio Marino, Armaroli Amos, Bianchi Bruno, Govoni Cesare, Pratesi Bruno e Neri Francesco, rappresentanti dei lavoratori;

Muzzioli dott. Giovanni, Castoro Lucio Mauro, Maini rag. Olao e Pistillo dott. Nicola, rappresentanti dei datori di lavoro;

Randi Fulvio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(1068)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Matera numero 16124, datata 26 agosto 1964, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il sig. Gentili Giorgio, membro della citata Commissione in rappresentanza dei lavoratori aderenti alla Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.), con il sig. Galeone Donato;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Galeone Donato è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Matera, quale rappresentante della C.I.S.L., in sostituzione del sig. Gentili Giorgio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(1063)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1963, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pisa;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pisa numero 14549, datata 15 settembre 1964, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il dott. proc. Sanna Gianfranco, membro della citata Commissione in rappresentanza dei datori di lavoro aderenti alla Unione industriale pisana, con il dott. Gherardi Nando;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Gherardi Nando è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pisa, quale rappresentante dei datori di lavoro aderenti alla Unione industriale pisana, in sostituzione del dott. proc. Sanna Gianfranco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: MARTONI

(1062

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1964.

Approvazione del coefficiente di aggiornamento stabilito per l'anno 1965, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, per la valutazione dei fondi rustici ai fini dell'applicazione delle imposte di successione e di registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, che ha approvato il testo della legge tributaria sulle successioni;

Vista la legge 20 ottobre 1954, n. 1044, che ha modificato il sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che ha approvato il testo della legge del registro;

Visto l'art. 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355, che ha esteso ai trasferimenti per atto tra vivi, a titolo oneroso e gratuito, l'applicazione delle disposizioni della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, innanzi citata;

Vista la deliberazione del 18 dicembre 1964, n. 3303, con la quale la Commissione censuaria centrale ha stabilito nella misura unica di 3 (tre) il coefficiente di aggiornamento per l'anno 1965 delle tabelle, a suo tempo predisposte per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio;

Decreta:

E' approvato il coefficiente unico nazionale di aggiornamento stabilito per l'anno 1965 dalla Commissione censuaria centrale, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, recante modifiche al sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione, nella misura di 3 (tre).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1965
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 358

(1110)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1965.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Torino e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Torino presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Cerchio dott. Francesco, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Gatti dott. Aronne, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ferrari ing. Raffaello, rappresentante del Genio civile;

Cozzolino avv. Vittorio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Bisogno dott. Filippo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Carli Annibale, Bianchi Fernando, Ravina Giuseppe, Bardesono Giacomo, Mirti prof. Gildo, Fassiano rag. Vincenzo e Ferro Corrado, rappresentanti dei lavoratori;

Baro dott. Aldo, Fassio dott. Piero, Bottinelli dott. Gian Nicola e Vasconi dott. Mario, rappresentanti dei datori di lavoro;

Mariani Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(1072)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1965.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Rieti e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Rieti presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Nagar dott. Francesco, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Giannini dott. Riccardo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Rosi geom. Manlio, rappresentante del Genio civile;

Blasetti Angelo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Franceschini Franco, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Alunni Alberto, Rossi dott. Giorgio, Ruscetti Nicola, Ricci Ersilio, Ciancarelli Rolando, Michelangeli Riccardo e Brugnoletti Oreste, rappresentanti dei lavoratori;

Pitoni Giovanni, Massacesi dott. Bruno, Grasso rag. Umberto e Colantoni Cleto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Temperanza rag. Numitore, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(1070)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1965.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Aosta e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Aosta presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Scollica per. ind. Gino, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Covais dott. Giacomo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Maione ing. Mario, rappresentante del Genio civile;

Junod Mosè, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Trasino dott. Giuseppe, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Benefortí Varelio, Willien Aldo, Santagiuliana Luigi, Peaquin Graziello, Bioley Pietro, Carrello Angelo e Boccazzi Carlo, rappresentanti dei lavoratori;

Luchini comm. Settimo, Miazzo Giuseppe, Ravera dott. Agostino e Bionaz Germano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Mistretta Federico, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(1069)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Terni;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Terni numero 10661, datata 8 settembre 1964, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il dott. Caracciolo Giuseppe, membro della citata Commissione in rappresentanza dei datori di lavoro alla Confederazione generale dell'industria italiana, con il per. ind. Puca Angelo;

Decreta:

Articolo unico.

Il per. ind. Puca Angelo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Terni, quale rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana, in sostituzione del dott. Caracciolo Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(1065)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1965.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1962 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Taranto e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Taranto presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Perrini dott. Gino, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Giangasparo dott. Gaetano, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Piccioni ing. Salvatore, rappresentante del Genio civile;

Monfredi dott. Angelo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Zecca dott. Salvatore, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Colletta Edoardo, Silvestrini Alberto, La Nave rag. Ottavio, Cazzato Domenico, Guadalupi Ferdinando, Giusti Umberto e Carrino Agostino, rappresentanti dei lavoratori;

Larato rag. Domenico, De Mitri rag. Costantino, De Florio rag. Carlo e Canape dott. Alberto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Di Noia Vincenzo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(1071)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1965.

Modifiche al decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, sulle norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) n. P.2.1.186662 in data 29 dicembre 1964;

Visto lo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1959, registro n. 32 bilancio dei Trasporti (ferrovie), foglio n. 48;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1962, numero 1743, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1963, registro n. 45 bilancio Trasporti (ferrovie), foglio n. 227;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

I commi terzo e successivi dell'art. 14 del decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, sono sostituiti dai seguenti:

« Quelli dichiarati inidonei possono chiedere una visita d'appello; a tale fine, entro 10 giorni dalla predetta comunicazione, debbono far pervenire domanda in carta legale, corredata da certificato medico, al servizio personale od alla segreteria del Compartimento che ha bandito il concorso a seconda che trattasi di concorsi nazionali o compartimentali.

Le domande di che trattasi, unitamente al Mod. san. 6, al certificato medico prodotto dall'interessato e agli altri eventuali documenti attinenti alla visita medica, debbono essere trasmessi al servizio sanitario, al quale è devoluto esprimere il parere, anche circa la sede della visita d'appello, per le successive conforme pronuncie del servizio personale o del Compartimento, secondo la distinzione di cui al comma precedente.

Se la visita d'appello viene domandata all'Ispettorato sanitario dovrà essere effettuata personalmente dal capo dell'Ispettorato medesimo con l'intervento, se ritenuto opportuno, dello specialista. Peraltro, ove la prima visita sia stata effettuata dal capo dell'Ispettorato, la visita d'appello dovrà essere effettuata presso la sede centrale del servizio sanitario.

Coloro che siano dichiarati definitivamente inidonei o che non abbiano inoltrato domanda nel termine sopra indicato, decadono dal diritto all'assunzione ».

Roma, addì 12 gennaio 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1965
Registro n. 48 Ufficio risc. ferrovie, foglio n. 148. — BONOMI

(1089)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1965.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio, retribuito in tutto o in parte a percentuale, dipendente da pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, bars, caffè, buffets ed esercizi similari) della provincia di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel

decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale non impiegatizio retribuito in tutto o in parte a percentuale, dipendente da pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, bars, caffè, buffets, ed esercizi similari) della provincia di Pisa, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per i dipendenti — retribuiti in tutto od in parte a percentuale — di ristoranti, trattorie, bars, caffè, buffets ed esercizi similari della provincia di Pisa.

Personale percentualista e carrellista di stazione	L. 55.000	(mensili)
Personale occasionalmente assunto per i lavori straordinari, occasionali ed eccezionali, per gli scambi ed i turnisti	» 2.100	(giornaliere)

Nota: I suddetti salari sono comprensivi di tutti gli elementi della retribuzione e del rateo della gratifica natalizia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(1015)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1965.

Approvazione di condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società « Unione subalpina di assicurazioni », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « Unione subalpina di assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società «Unione subalpina di assicurazioni», con sede in Torino, in sostituzione delle analoghe di cui al decreto ministeriale 27 marzo 1963.

Roma, addì 3 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1051)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1965.

Approvazione di tassi di premio, relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Società « Unione subalpina di assicurazioni », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Unione subalpina di assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi nelle relative tariffe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio presentati dalla Società « Unione subalpina di assicurazioni », con sede in Torino, relativi ad età e durate non comprese nelle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, approvate con decreto ministeriale 12 settembre 1964:

Tariffa III u r, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili dalla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e fino al termine del periodo stesso.

Tariffa III a r, relativa all'assicurazione, a premi annui limitati, di annualità temporanee certe pagabili dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e fino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 3 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1045)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1965.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

Tariffa n. 5, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso.

Roma, addì 3 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1073)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 1° giugno 1964, n. 158, con la quale l'Amministrazione provinciale di Potenza ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica Viggiano-Lagotodaro: dalla strada provinciale n. 11 presso Viggiano alla strada provinciale n. 60 di Lagotodaro, di km. 13+164;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 ottobre 1964, n. 1850, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suindicata può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada Viggiano-Lagotodaro, della lunghezza di km. 13+164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1965

Il Ministro: MANCINI

(915)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1965.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » della strada provinciale San Giorgio-Sant'Antonio *ricadente nel territorio* della provincia di Mantova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernente la disciplina della circolazione stradale approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Mantova in data 30 settembre 1963 tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « San Giorgio-Sant'Antonio » corrente nei territori dei comuni di Mantova e Porto Mantovano collegante la Strada statale n. 10 « Padana inferiore » e alla Strada statale n. 62 « della Cisa »;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Mantova in data 3 novembre 1964;

Vista la relazione del servizio tecnico della Direzione generale viabilità ordinaria e NN.CC.FF. (Ispettorato generale circolazione e traffico) con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Mantova;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « San Giorgio-Sant'Antonio » collegante la Strada statale n. 10 « Padana inferiore » alla Strada statale n. 62 « della Cisa », con l'avvertenza che nelle intersezioni con le strade statali, il diritto di precedenza deve essere interrotto per ristabilirlo subito dopo, apponendo la necessaria segnaletica.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Mantova fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » a, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

b) sulla strada a precedenza i segnali « Strada con diritto di precedenza » e, « Fine del diritto di precedenza » integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

c) sulla strada a precedenza, i segnali « Fine del diritto di precedenza » il « Preavviso di dare precedenza » e il « Dare precedenza » dovranno essere installati su ambedue i lati della strada e nei due sensi di marcia.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna, dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1965

Il Ministro: MANCINI

(1020)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa « Ente siciliano di elettricità », con sede in Catania.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Eletttrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Ritenuto che la domanda presentata dalla Regione siciliana per ottenere la concessione all'« Ente siciliano di elettricità », con sede in Catania, dell'esercizio delle attività previste dal primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, è stata respinta dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 2059 del 14 gennaio 1965;

Ritenuto che l'impresa appartenente all'« Ente siciliano di elettricità », rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa dell'« Ente siciliano di elettricità », con sede in Catania, è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

Per il trasferimento di cui al precedente articolo, nessun indennizzo è dovuto, salvo il diritto della Regione siciliana e degli altri conferenti per i conferimenti al patrimonio disponibile dell'« Ente siciliano di elettricità », ai sensi del n. 6 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 3.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'« Ente siciliano di elettricità », con sede in Catania, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1965

Il Ministro: MEDICI

(1017)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Vincenzo Morrone, nato a Brooklin (S.U.A.) il 1° gennaio 1927 ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli il 26 febbraio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(1091)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dell'Amministrazione provvisoria del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 gennaio 1965, i poteri conferiti al prof. Gaetano Liccardo, amministratore provvisorio del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli, sono stati prorogati fino al 28 aprile 1965.

(1025)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Macerata

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1357 in data 12 febbraio 1965, il prof. Cesare Froldi è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Macerata.

(1086)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1356 in data 12 febbraio 1965, il sig. Giuseppe Cattabiani è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Mantova.

(1087)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1964, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 200, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 27 marzo 1963 dal signor De Tullio Michele, nella sua qualità di padre di Giuseppe, domiciliato in Bari, via Crispi, Case Popolari, palazzina E/4, inteso ad ottenere l'annullamento della deliberazione n. 195360, adottata nella seduta del 3 maggio 1962 dalla Commissione per il riconoscimento delle provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali, con la quale al predetto venne negato il diritto all'assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96.

(1095)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali.

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità risultano attualmente disponibili due posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in una delle branche della Chimica o in Farmacia o in Scienze biologiche conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 aprile 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni..

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non *disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini* dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni *di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di* un periodo pari a metà del servizio prestato presso Università od Istituti di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi *però assorbita ogni altra elevazione eventualmente* spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non *viene computato, agli effetti del limite massimo di età,* il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Ministero per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio del Personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le lingue straniere di cui al successivo art. 6, nelle quali intendano sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendano presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con gli elenchi di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di due prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) Tema su un argomento di chimica generale;

2) Tema su un argomento di microanalisi quantitativa organica;

3) Traduzione in italiano di due brani di argomento chimico da due lingue straniere scelte dal candidato fra francese, inglese e tedesco.

I candidati avranno a disposizione per l'esecuzione delle traduzioni complessivamente tre ore di tempo e ad essi sarà concesso l'uso dei vocabolari.

B) *Prove pratiche*:

1) Dosaggio con metodi microanalitici degli elementi di una sostanza organica.

2) Microdosaggio di gruppi funzionali di una sostanza organica.

C) *Prova orale*:

1) Cultura nel campo della chimica generale e della microanalisi organica;

2) Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940/43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940/43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli

invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad aventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori.

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su prescritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

s) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultano la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5 del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1964

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1965
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 153

(690)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale in data 10 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 dell'11 aprile 1964, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 29, 30 e 31 marzo 1965, alle ore 8,30.

(1111)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esame e per titoli a quarantadue posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1963.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1964, registro n. 25, foglio n. 66, con cui veniva bandito il concorso per esame e per titoli a quarantadue posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Vista la legge n. 862 del 29 settembre 1964, con cui viene fissato a 40 anni il limite superiore di età per la partecipazione ai concorsi di accesso alle carriere direttive delle Soprintendenze alle antichità e belle arti (ruolo degli archeologi, ruolo degli storici dell'arte, ruolo degli architetti);

Considerato che, allo scadere dei termini stabiliti, sono pervenute domande di partecipazione al predetto concorso in numero irrilevante;

Considerata l'opportunità di riaprire i termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso cennato onde non lasciare scoperti i posti ad esso riservati, attese le particolari esigenze di personale tecnico direttivo presso le Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti, per un periodo di trenta giorni, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quarantadue posti di architetto in prova nel ruolo architetti della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Il limite massimo di età per essere ammessi al concorso predetto è fissato a 40 anni, giusta la richiamata legge n. 862, fatta eccezione per gli invalidi di guerra e per i mutilati ed invalidi civili, per i quali, il suddetto limite è protratto fino al compimento del 55° anno di età.

Art. 3.

Son confermate le altre norme stabilite con il precitato decreto ministeriale in data 4 dicembre 1963.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1965
Registro n. 6, foglio n. 382

(1033)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centocinquanta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto ministeriale 18 maggio 1964.

Le prove scritte del concorso per esami a centocinquanta posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali indetto con decreto ministeriale 18 maggio 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4), nei giorni 15, 16 e 17 marzo 1965, alle ore 8.

(1112)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a seicentocinquanta posti di operatore tecnico aggiunto del Registro in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Le prove scritte del concorso per esami a seicentocinquanta posti di operatore tecnico aggiunto del Registro in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari indetto con decreto ministeriale 4 maggio 1963, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4) e presso la Scuola centrale tributaria « E. Vanoni » (via Maresciallo Caviglia n. 24) nonchè presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Udine e Venezia, nei giorni 26 e 27 marzo 1965, alle ore 8.

(1113)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a ottantasette posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale (ora periferica) delle imposte dirette, indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 6 al Bollettino ufficiale n. 12 del mese di dicembre 1964 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 4 febbraio 1965 il decreto ministeriale 26 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1964, registro n. 36 Finanze, foglio n. 301, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a ottantasette posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale (ora periferica) delle imposte dirette, indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 10 novembre 1962.

(1114)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 824/6/Amm. del 6 febbraio 1964 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Grosseto al 30 novembre 1963;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso in parola nominata con proprio decreto numero 5771/6/Amm. del 18 agosto 1964;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso ai posti di medico condotto di cui in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione esaminatrice:

1. Cavallucci Carlo . . . . . . punti 57,3687
2. Malagnino Antonio . . . . . . » 50,8279
3. Arci Fernando . . . . . . » 50,2544
4. Guidarini Mario . . . . . . » 49,2973
5. Barsacchi Roberto . . . . . . » 49,0000
6. Martinozzi Giuliano . . . . . . » 48,5250
7. Romanelli Giancarlo . . . . . . » 48,5062
8. De Gironimi Giancarlo . . . . . » 47,5208
9. Masetti Giuseppe . . . . . . » 47,3920
10. Gobbini Egidio . . . . . . » 47,1800
11. Rossi Mario . . . . . . » 46,5500
12. Incardona Giuseppe . . . . . . » 46,2516
13. Cucciolito Sergio . . . . . . » 45,9620
14. Tanini Roberto . . . . . . » 45,5000
15. Toma Antonio . . . . . . » 44,7356
16. Valgimigli Umberto . . . . . . » 44,5000
17. Magnante Vito . . . . . . » 44,2696
18. Orsini Gianfranco . . . . . . » 44,0550
19. Ranucci Alberto . . . . . . » 43,7703
20. Berti Giancarlo . . . . . . » 43,7056
21. Pieri Alfio . . . . . . » 43,6239
22. Cartoni Leopoldo . . . . . . » 42,6666

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 10 febbraio 1965

Il medico provinciale: GALLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 781/6/Amm. in data odierna con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1963;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati idonei nel concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Cavallucci Carlo, condotta di Pereta del comune di Magliano in Toscana;

2) Malagnino Antonio, condotta di Tatti del comune di Massa Marittima;

3) Arci Fernando, condotta di Pari del comune di Civitella Paganico;

4) Barsacchi Roberto, condotta di Travale del comune di Montieri;

5) Martinozzi Giuliano, condotta di Gerfalco del comune di Montieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 10 febbraio 1965

Il medico provinciale: GALLO

(1037)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso ai posti di medico condotto indetto con decreto del medico provinciale n. 5159 del 25 settembre 1962;

Atteso che il dott. Osvaldo Greco, dichiarato vincitore della condotta medica di Roccaromana ha rinunciato esplicitamente alla condotta medesima;

Considerato, pertanto, che si rende necessario dichiarare un altro vincitore per la condotta medica di Roccaromana;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso sopraindicato, approvata con proprio decreto n. 9699 del 1° agosto 1964, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dei candidati che seguono nella graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 9701, del 1° agosto 1964 è apportata la seguente ulteriore modifica:

Il dott. Fernando Arci viene dichiarato vincitore della condotta medica di Roccaromana, in luogo del dott. Osvaldo Greco, esplicitamente rinunciatario della condotta medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 9 febbraio 1965

Il medico provinciale: LANNA

(894)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10 del 4 gennaio 1965 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito formulata dalla apposita Commissione giudicatrice per i posti di veterinario condotto vacanti alla data del 30 novembre 1963;

Considerato che, per errore materiale, al candidato dott. Giusepe Sesenna, terzo graduato, è stato attribuito il punteggio di 75,576 anzichè di 78,179;

Riesaminati i verbali dei lavori redatti dalla Commissione giudicatrice ed in particolare il verbale redatto in data 11 febbraio 1965, che rettifica la graduatoria precedentemente formulata;

Constatato altresì che, in conseguenza della rettifica apportata, il predetto candidato dott. Giuseppe Sesenna viene ad occupare il primo posto della graduatoria, mentre il dot. Giuseppe Braga passa al secondo posto e il dott. Contardo Colombi viene ad occupare il terzo posto della graduatoria in parola, ferma restando la posizione dei rimanenti candidati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' revocato il decreto n. 10 del 4 gennaio 1965, citato in premessa.

La graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti alla data del 30 novembre 1963 formulata dalla apposita Commissione viene così approvata:

1.	Sesenna Giuseppe	punti 78,179
2.	Braga Giuseppe	» 77,744
3.	Colombi Contardo	» 76,885
4.	Corbellini Arnaldo	» 74,176
5.	Ramoni Giacomo	» 73,155
6.	Bianchi Igino	» 61,445
7.	Gili Giacomo	» 58,145
8.	Guglielmetti Pier Luigi	» 56,500
9.	Crespi Antonio	» 56,000
10.	Pascotto Otello	» 55,500
11.	Faini Franco	» 55,250
12.	Gallerani Francesco	» 55,000
13.	Manfredini Pier Giorgio	» 54,750
14.	Rosa Ezio	» 53,000
15.	Arneodo Attilio	» 52,822
16.	Peruzzi Luigi	» 52,500
17.	Solera Albano	» 52,000
18.	Marusi Aurelio	» 51,750
19.	Dellasanta Evasio	» 50,000
20.	Altzoni Alessandro	» 49,637
21.	Cacitti Dante	» 49,500
22.	Bareggi Eugenio	» 48,453
23.	Lubrini Angelo	» 46,990
24.	Bonomi Ernesto	» 46,000
25.	Armanasco Angelo	» 44,500
26.	Puviani Giovanni	» 42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura di Piacenza e del Comune interessato.

Piacenza, addì 12 febbraio 1965

Il veterinario provinciale: BIANCHINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 263 del 12 febbraio 1965, con il quale è stato revocato il decreto n. 10 del 4 gennaio 1965, ed approvata la nuova graduatoria di merito formulata dalla apposita Commissione giudicatrice dei candidati dichiarati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti alla data del 30 novembre 1963;

Constatato che, il candidato dott. Giuseppe Sesenna è stato classificato al primo posto della graduatoria e che di conseguenza si deve procedere alla nomina dello stesso a vincitore dell'unica condotta veterinaria vacante alla data sopraindicata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

Il dott. Giuseppe Sesenna è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Castell'Arquato.

Dichiara revocato il proprio decreto n. 11 del 4 gennaio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura di Piacenza e del Comune interessato.

Piacenza, addì 12 febbraio 1965

Il veterinario provinciale: BIANCHINI

(1038)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.